



# *Il Ministro della Difesa*

- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme *“in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;
- Vista** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”* e, in particolare, l’articolo 64, che prevede l’obbligo di mantenere la reperibilità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o pubblico soccorso;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 232, recante *“Copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che estende al personale di tutte le forze polizia le disposizioni di cui all’articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Viste** le disposizioni introdotte con i provvedimenti di concertazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, articolo 11; 31 luglio 1995, n. 395, articolo 41; 10 maggio 1996, n. 359, articolo 16; 16 marzo 1999, n. 254, articoli 14, 15 e 53; 9 febbraio 2001, n. 140, articolo 23; 18 giugno 2002, n. 164, articoli 14 e 53; 19 novembre 2003, n. 348, articoli 3 e 8; 5 novembre 2004, n. 301, articoli 7 e 14; 28 aprile 2006, n. 220, articoli 4 e 8; 11 settembre 2007, n. 170, articoli 5 e 23; 16 aprile 2009, n. 51, articoli 5 e 28; 1° ottobre 2010, n. 184, articoli 5 e 11; 15 marzo 2018, n. 39, articoli 30 e 34;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, recante *“Riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che destina ulteriori risorse per il fondo per i servizi istituzionali dell’Arma dei carabinieri;
- Tenuto conto** della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008 che, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, stabilisce i criteri per l’attribuzione e il numero massimo dei turni retribuibili con l’indennità di presenza qualificata;

- Ritenuto** di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
- Tenuto conto** del parere favorevole espresso dal Co.Ce.R. - Sezione carabinieri con la delibera n. 51 (verbale n. 54/XII) in data 9 aprile 2019;
- Vista** la proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di cui alla nota prot. n. 50/442-1-1999 in data 15 aprile 2019,

## DECRETA

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione e destinatari)*

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2018, come individuate dalla normativa citata in premessa, sono destinate al personale dell'Arma dei carabinieri, dal grado di carabiniere a quello di capitano, che ha prestato servizio nell'anno 2018, in ragione dei criteri, delle modalità e nelle misure lorde stabilite dal presente decreto.

### Articolo 2

*(Presupposti, criteri e misura dei compensi)*

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di "nella media", sono corrisposti i compensi nelle misure di seguito stabilite.
2. Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
  - a) ufficio comando, nucleo comando, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo; nucleo radiomobile; nucleo operativo; nucleo operativo e radiomobile di comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia, nonché nucleo operativo del Comando Roma Piazza Venezia e nucleo natanti di Venezia: euro 121,06;
  - b) tenenza, stazione, Comando Roma Piazza Venezia, nucleo scalo Roma Termini: euro 146,06;
  - c) reparto territoriale, compagnia: euro 204,39.
3. Al personale in servizio alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto territoriale e di compagnia dell'organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 121,06.
4. Al personale in servizio al Gruppo di intervento speciale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 154,39.
5. Al personale che ha prestato servizio nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti:
  - a) i compensi annui lordi di cui alla allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;
  - b) i compensi mensili lordi di cui alla allegata tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto, per i periodi di servizio inferiori a 6 mesi.
6. Al personale di cui all'articolo 1, impiegato nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché

nei reparti e unità per esigenze specifiche è attribuito l'importo di euro 0,72 per ciascuna giornata di servizio effettivamente prestato nel 2018, al netto di qualunque tipologia di assenza legittima.

### Articolo 3

*(Presenza qualificata e prontezza operativa)*

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ai militari:
  - a) che hanno assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuita, secondo i criteri e nei limiti indicati nella determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008, adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007; n. 170; l'indennità di presenza qualificata di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359;
  - b) del Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 25,34.
2. I compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.


### Articolo 4

*(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le eventuali risorse residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi dell'articolo 2, comma 5, mediante redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 23 MAG. 2019

IL MINISTRO  


Il Ministro della Difesa

**Tabella 1**  
(articolo 2, comma 5, lettera a)

<b>GRADO</b>	<b>IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)</b>
capitano	1.230,00 €
tenente	1.213,27 €
sottotenente	1.171,91 €
luogotenente C.S.	1.213,27 €
luogotenente	1.203,30 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	1.187,61 €
maresciallo maggiore	1.171,91 €
maresciallo capo	1.130,67 €
maresciallo ordinario	1.107,18 €
maresciallo	1.081,76 €
brigadiere capo Q.S.	1.107,18 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	1.100,44 €
brigadiere capo	1.093,44 €
brigadiere	1.068,95 €
vice brigadiere	1.041,84 €
appuntato scelto Q.S.	1.068,95 €
appuntato scelto (+5 anni)	1.056,15 €
appuntato scelto	1.030,53 €
appuntato	1.019,21 €
carabiniere scelto	1.007,90 €
carabiniere	996,58 €

**Tabella 2**  
(articolo 2, comma 5, lettera b)

<b>GRADO</b>	<b>IMPORTO MENSILE LORDO (in euro)</b>
capitano	102,50 €
tenente	101,11 €
sottotenente	97,66 €
luogotenente C.S.	101,11 €
luogotenente	100,28 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	98,97 €
maresciallo maggiore	97,66 €
maresciallo capo	94,22 €
maresciallo ordinario	92,27 €
maresciallo	90,15 €
brigadiere capo Q.S.	92,27 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	91,70 €
brigadiere capo	91,12 €
brigadiere	89,08 €
vice brigadiere	86,82 €
appuntato scelto Q.S.	89,08 €
appuntato scelto (+5 anni)	88,01 €
appuntato scelto	85,88 €
appuntato	84,93 €
carabiniere scelto	83,99 €
carabiniere	83,05 €